

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato dal Consiglio Comunale
nelle sedute del
10/02/2004 – 18/02/2004 – 09/03/2004
con atti nn. 11 - 15 -20

INDICE

Articolo	1	Oggetto
Articolo	2	Competenze
Articolo	3	Servizi gratuiti e a pagamento
Articolo	4	Atti a disposizione del pubblico
Articolo	5	Disposizione della salma nel feretro
Articolo	6	Piastrina di riconoscimento
Articolo	7	Struttura del feretro
Articolo	8	Trasporti funebri
Articolo	9	Tariffe cimiteriali
Articolo	10	Riti religiosi
Articolo	11	Trasferimento di salme senza funerale
Articolo	12	Ricevimento salme
Articolo	13	Deposito provvisorio
Articolo	14	Diffida a tumulare
Articolo	15	Inumazione d'ufficio
Articolo	16	Tipi di sepolture
Articolo	17	Sistemazione delle salme
Articolo	18	Concessioni cimiteriali
Articolo	19	Istruttoria domande
Articolo	20	Rinnovo concessioni
Articolo	21	Molteplicità di domande
Articolo	22	Piano regolatore cimiteriale
Articolo	23	Struttura dei campi inumazione
Articolo	24	Durata inumazioni
Articolo	25	Rinnovo concessioni inumazioni
Articolo	26	Diritto di tumulazione
Articolo	27	Tumulazione provvisoria
Articolo	28	Durata delle concessioni
Articolo	29	Rinnovo concessioni
Articolo	30	Mancato rinnovo
Articolo	31	Tumulazioni supplementari
Articolo	32	Concessione antecedenti
Articolo	33	Costruzione tombe private
Articolo	34	Caduti in guerra
Articolo	35	Autorizzazione tumulazione supplementare
Articolo	36	Assegnazione loculi
Articolo	37	Retrocessione loculi
Articolo	38	Rimborso per retrocessione
Articolo	39	Retrocessione e nuova concessione
Articolo	40	Retrocessione tombe rese libere
Articolo	41	Decorazioni

Articolo comune	42	Rimozione d'ufficio manufatti in campo
Articolo	43	Responsabilità dei concessionari
Articolo	44	Divieti apposizione decorazioni
Articolo	45	Certificato agibilità
Articolo	46	Revoca concessioni per pubblico interesse
Articolo interesse	47	Modifica durata concessioni per pubblico
Articolo	48	Mantenimento delle opere
Articolo	49	Penale per cattivo mantenimento delle opere
Articolo	50	Scadenza periodo esumazione
Articolo	51	Autotizzazione a conferire nell'ossario
Articolo	52	Modalità esecuzione esumazioni
Articolo	53	Traslazione salme estumulate
Articolo	54	Rinvenimento oggetti preziosi
Articolo	55	Onoranze a carico del comune
Articolo	56	Tombe per cittadini illustri
Articolo	57	Vigilanza
Articolo	58	Divieti
Articolo	59	Prestazioni servizi particolari
Articolo	60	Vigilanza sui lavori edilizi
Articolo	61	Sottrazione oggetti ornamentali
Articolo	62	Espulsione per comportamento irrispettoso
Articolo	63	Settore di appartenenza
Articolo	64	Osservanza regolamento
Articolo	65	Obblighi del personale cimiteriale
Articolo	66	Divieti per il personale cimiteriale
Articolo	67	Incidenti
Articolo	68	Orario
Articolo	69	Rinvio Regolamento Uffici Comunali
Articolo	70	Lavori nei campi di esumazione
Articolo	71	Autotizzazione ad eseguire lavori
Articolo	72	Abrogazioni
Articolo	73	Infrazioni
Articolo	74	Divulgazione dati
Articolo	75	Modalità istanze
Articolo	76	Efficacia delle disposizioni del regolamento
Articolo	77	Entrata in vigore.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie 27.7.1934 e successive modifiche ed integrazioni, ed al D.P.R. 10.9.1990 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di arce e manufatti destinati a sepolture private e pubbliche ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme presso l'unico Cimitero in contrada Montagnola, ormai saturo, e senza alcuna possibilità di ampliamento per il veto posto da parte della Soprintendenza ai Beni Archeologici, per cui è prevista la realizzazione di un nuovo cimitero, già inserito nel P.R.G. del Comune.

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 285/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati e mezzo gestione diretta.

Art. 3

Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;

c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate nel territorio comunale;

d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando viene richiesto, senza servizi o trattamenti speciali;

e) la deposizione delle ossa da esumazione nell'ossario comune;

f) la fornitura del feretro e la sepoltura per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere le spese, sempre che non vi siano persone o Enti che se ne facciano carico.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nell'allegata tabella " A " al presente regolamento di cui fa parte integrante e contestuale.

Il Comune con propri atti d'inditizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 52, 2° comma, lettera g) della legge 8.6.1990 n° 142 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita nella regione siciliana con la legge regionale 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4

Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici dei servizi cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi, su supporto informatico o cartaceo, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti al servizio.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo.

Art. 5

Disposizione della salma nel feretro

Ogni salma dovrà essere deposta nel feretro decentemente vestita o avviluppata in un lenzuolo. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro.

In ciascun feretro si può racchiudere una sola salma, madre e neonato, morti in concomitanza

del parto o in conseguenza immediata del parto possono essere chiusi in uno stesso feretro.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusa compresa nell'elenco del Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un menziona imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente del servizio di Igiene Pubblica della AUSL, detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 6

Plastrina di riconoscimento

Per l'identificazione della salma contenuta nel feretro, sulla superficie esterna superiore di ogni feretro dovrà essere stabilmente applicata, a cura dei soggetti che effettuano il servizio di trasporto funebre, una piastrina metallica con inciso in modo indelebile il nome e cognome della salma nonché le date di nascita e morte.

Art. 7

Struttura del feretro

I feretri, oltre che corrispondere alle prescrizioni statuite dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, dovranno essere costruiti in modo da presentare sufficiente solidità e impermeabilità.

L'osservanza delle condizioni richieste, non constatata presso i luoghi di produzione o di deposito dei feretri dal competente personale dell'Azienda Sanitaria Locale con segnatura del materiale esaminato risultato conforme alla normativa vigente, sarà accertata dal personale dell'Azienda Sanitaria Locale o da personale allo scopo delegato, al momento della partenza del feretro.

Art. 8

Trasporti funebri

Il trasporto delle salme nell'ambito del Comune potrà essere eseguito dalle Imprese di Onoranze Funebri regolarmente autorizzate. Fatta salva la competenza dell'Azienda Sanitaria Locale in materia di Polizia Mortuaria, ivi compresa la sorveglianza di carattere generale sul trasporto funebre di cui all'art. 16 del D.P.R. 285/90, nonché gli specifici compiti in tale ambito in caso di cadaveri portatori di radioattività (art. 18), di prodotti abortivi e feti (art. 7), di salme dirette all'estero (art. 27-29), i restanti atti di verifica della

regolarità dei feretri al momento dell'incassamento sono effettuati dal personale dell'Azienda Sanitaria Locale o dai soggetti da essa delegati.

Il Comune può provvedere, in proprio, ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale o mediante concessione a terzi.

In casi eccezionali, previo il nulla osta dell'ASL, il Sindaco potrà autorizzare il trasporto di una salma in sedi particolari al fine di rendere alla stessa, subito dopo la morte, speciali onoranze pubbliche. Tale trasporto, se effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dal vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, dovrà essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

La salma che giunge nel Comune da fuori, potrà essere direttamente trasportata nel luogo di culto per il rito religioso o per la cerimonia laica, previo avviso all'Ufficio competente, per la predisposizione dei servizi necessari.

La procedura di cui al comma superiore dovrà essere seguita anche nel caso in cui la salma venga direttamente trasferita in un altro cimitero.

Art. 9

Tariffe cimiteriali

Agli effetti tariffari, le concessioni e le operazioni cimiteriali verranno stabilite annualmente dall'organo competente.

Art. 10

Riti religiosi

I sacerdoti della Chiesa cattolica, ed i Ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, che intervengono all'accompagnamento funebre, si conformeranno alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali nei vari riti.

La salma potrà sostare in chiesa per il tempo necessario alla funzione religiosa.

Nella chiesa del cimitero, previa comunicazione al Comune, il Parroco o gli altri religiosi territorialmente competenti potranno celebrare le funzioni religiose alla domenica e nelle altre festività.

Art. 11

Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadaveri ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Se la salma proviene da altro comune, il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'unzio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata per il funerale.

Nelle stesse circostanze il Sindaco, sentito il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

Art. 12

Ricevimento salme

Nel cimitero non saranno ricevute le salme se non previa autorizzazione alla sepoltura da parte dell'Ufficio dello Stato Civile, in conformità a quanto prescritto dall'art.74 dell'Ordinamento dello Stato Civile approvato con D.P.R. 3/11/2000 n° 396 ed eventuali modificazioni.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero.

Art. 13

Deposito provvisorio

In attesa dell'inumazione, della tumulazione, della cremazione, dell'autopsia o degli ordini dell'Autorità Giudiziaria, le salme accolte nel cimitero resteranno in deposito provvisorio presso la camera mortuaria. Tale deposito non dovrà superare le ventiquattro ore per le salme racchiuse in feretri di legno e i cinque giorni, di norma, per quelle racchiuse in feretri con zinco.

Anche nel caso in cui gli interessati siano titolari di sepoltura privata per la quale siano necessari lavori per consentire la tumulazione della salma, sarà consentito il deposito provvisorio in strutture comunali per il tempo strettamente necessario all'esecuzione di tali interventi.

Il pagamento delle relative tariffe mensili si effettua al termine del periodo di deposito; se previsto di durata superiore ad un anno, alla scadenza di ogni semestre, e alla cessazione.

Art. 14

Diffida a tumulare

Trascorsi inutilmente i cinque giorni di cui all'art.13, l'Ufficio provvederà a diffidare gli interessati o i parenti più prossimi affinché provvedano agli adempimenti previsti. Trascorsi inutilmente altri dieci giorni dalla data di ricevimento della diffida, ovvero nell'ipotesi in cui l'avviso non sia stato recapitato per irreperibilità del destinatario, le salme saranno inumate d'ufficio

nei campi comuni, senza alcun ulteriore avviso agli interessati.

Art. 15

Inumazione d'ufficio

Il Sindaco, in veste di autorità sanitaria locale, sentita l'Azienda Sanitaria Locale, può in ogni tempo ordinare la inumazione d'ufficio di quelle salme depositate provvisoriamente in strutture comunali i cui feretri manifestassero una non perfetta impermeabilità ai liquidi ed ai gas organici. Tuttavia, qualora le condizioni igieniche lo consentano, l'Ufficio competente, provvederà ad avvertire i familiari interessati perché provvedano immediatamente agli incumbenti prescritti o per presenziare al seppellimento in campo comune.

Anche per i feretri tumulati in tombe private di qualsiasi tipo che presentassero gli inconvenienti sopra citati, verrà applicato il disposto dei due precedenti commi, salvo intervento dei familiari interessati per ripristinare la tomba.

Nel caso di ripristino della tomba le spese relative all'apertura e alla chiusura della stessa, l'eventuale fornitura di feretri e le prestazioni del personale sono a carico del concessionario o degli altri aventi diritto.

In caso di assenza, per qualsiasi motivo, dei familiari, le operazioni di apertura della tomba, smuratura e muratura del loculo verranno eseguite dal Comune che provvederà inoltre al deposito delle parti decorative in magazzino dove verranno tenute per un anno a disposizione degli aventi diritto.

Art. 16

Tipi di sepoltura

Le sepolture nel civico cimitero si dividono in:

- a) Colombari Comunali;
- b) Cappelle di Congregazioni;
- c) Cappelle private;
- d) Sepolture private.

Art. 17

Sistemazione della salma

Per la sistemazione della salma, la volontà del defunto espressa con atto testamentario prevale su qualunque altra. In mancanza saranno osservate nell'ordine la volontà del coniuge convivente, del convivente more uxorio, dei figli, dei genitori, quindi quelle degli altri parenti in ordine di grado.

Art. 18
Concessione cimiteriale

Le concessioni cimiteriali, di qualsiasi tipo, devono essere richieste al Sindaco con apposita domanda da presentare allo Ufficio Protocollo del Comune.

La durata della concessione temporanea decorre dalla data di emissione del provvedimento comprovante l'assegnazione della concessione.

Art. 19
Istruttoria domanda

Le concessioni cimiteriali vengono assentite dalla dal Responsabile del Servizio competente su istanza dell'interessato, con provvedimento motivato alle condizioni previste dal presente Regolamento, seguendo l'ordine di ricezione delle domande dirette al Sindaco, e presentate all'Ufficio Protocollo del Comune.

Art. 20
Rinnovo concessione

Per il rinnovo delle concessioni di qualsiasi tipo gli interessati dovranno presentare domanda diretta al Sindaco, presso l'Ufficio Protocollo, a partire da non oltre sei mesi prima della scadenza della concessione in atto.

Dovrà essere osservato il medesimo termine anche nel caso in cui gli interessati, alla scadenza della concessione, intendano dare alle salme una diversa sistemazione.

Art.21
Molteplicità di domande

Qualora per la molteplicità di domande di concessione sia ritenuto opportuno procedere a nuove costruzioni di loculi-ossari finalizzate a contenere le cassetine prescritte per la raccolta di ossa nei casi previsti dall'art.85 del D.P.R. 285/90, è facoltà della Civica Amministrazione ottenere dai richiedenti l'anticipata corresponsione del 2/3 del canone della futura concessione, al fine di provvedere alle costruzioni stesse.

All'atto della corresponsione della suddetta somma sarà facoltà dei richiedenti effettuare la scelta del loculo.

Le facoltà suddette possono esercitarsi a condizione che:

- esista un progetto definitivo la cui realizzazione sia stata approvata dalla Civica Amministrazione, ovvero esista un'iscrizione della spesa del programma degli investimenti della Civica

Amministrazione correlata comunque al progetto definitivo;

- i fondi per la realizzazione di tale progetto siano resi disponibili mediante l'introito delle somme di cui sopra;

- siano interpellati tutti coloro che abbiano presentato domanda di concessione secondo l'ordine di prenotazione entro un termine determinato;

-il versamento dell'ultimo quarto della somma sopraindicata, al fine di ottenere l'assenso e la formalizzazione della concessione, venga effettuato entro 180 giorni dal termine dei lavori.

Il mancato pagamento del canone di concessione con le modalità tutte sopra stabilite determinerà nel richiedente la concessione, la perdita di priorità eventualmente acquisite.

Art.22
Piano regolatore cimiteriale

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno trenta anni, ai fini del dimensionamento del nuovo cimitero, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel nuovo cimitero dovranno, almeno, essere previsti:

1. I campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali con le caratteristiche di cui al D.P.R. 285/90;
2. Le aree riservate alle sepolture private, individuali, familiari e per le collettività, ai sensi dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990;
3. Le aree riservate alla realizzazione di loculi comunali;
4. Le aree riservate alla realizzazione di cellette comunali;
5. Un ossario comunale;
6. Le nicchie cinerarie;
7. Un locale per il deposito provvisorio delle salme;
8. Un locale per le autopsie dei cadaveri;
9. I locali per gli uffici;
10. Un locale per il deposito degli attrezzi;
11. Servizi igienici per gli uffici e per il pubblico;
12. Una cappella per le funzioni religiose.

Art.23
Struttura dei campi inumazione

I quattro lati che delimitano la superficie di ogni campo per inumazione sono divisi in tante parti per quante risultano rispettivamente le file e le

fosse in dette file comprese che il campo stesso può contenere. Ad ogni fila corrisponde un numero di cifre romane scritto sui due lati opposti del campo; ad ogni fossa corrisponde un numero scritto in cifre arabe sugli altri due lati opposti dello stesso campo.

Per l'individuazione e l'indicazione delle sepolture vengono usati oltre al numero e alla denominazione del campo i due numeri scritti in cifre romane e arabe corrispondenti alle coordinate delle sepolture stesse.

La durata delle inumazioni nelle fosse in campo comune è stabilita dal vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria salvo diversa durata prevista da specifico provvedimento del Sindaco, per motivi igienico-sanitari.

Qualora, all'atto dell'esumazione, le salme risultino mineralizzate, i relativi resti, su istanza degli interessati, potranno essere tumulati in sepoltura privata o cremati; in assenza di tale istanza, saranno raccolti nell'Ossario Generale.

Per le salme che invece risultassero indecomposte si applicherà la normativa nazionale vigente.

Art.24

Durata inumazione

La durata delle inumazioni nelle fosse private temporanee è fissata in anni 100. Decorso tale termine, le salme non verranno traslate se vi sia stato il rinnovo della concessione. In assenza di tale rinnovo si procederà all'esumazione d'ufficio cui seguirà il conferimento dei resti mineralizzati all'ossario comunale; ovvero il trattamento previsto per le salme indecomposte.

Anche prima della scadenza è consentita la traslazione della salma o dei resti in altra tomba privata nel rispetto delle norme che disciplinano le esumazioni.

Art.25

Rinnovo concessione inumazione

In ogni fossa concessa per 10 anni è consentita la inmissione in via supplementare dei resti ossei e/o delle ceneri di altre salme, fino al completamento della capienza, osservando quanto disposto dall'art.26 del presente Regolamento.

All'atto di ogni inumazione supplementare è consentita la retrocessione della sepoltura, con contestuale assegnazione della stessa fossa per ulteriori 10 anni, dietro pagamento della tariffa di concessione e di inumazione supplementare e con

rimborso della quota relativa al residuo periodo di concessione, calcolata in base all'art. 38.

Nelle fosse di cui al primo comma, sempre nel rispetto del disposto dell'art.26 è altresì consentita la inumazione di una salma previa constatazione della riduzione a resti della prima salma.

In tale caso è obbligatorio il rinnovo della concessione decennale riferita alla nuova salma, con pagamento dei diritti di inumazione supplementare e rimborso della quota parte come indicato al secondo comma del presente articolo.

Il diritto di sepolcro, di cui all'art.26 del presente Regolamento, nei casi indicati ai commi precedenti, varrà anche nei confronti di tutti i concessionari che si sono succeduti.

Art.26

Diritto di tumulazione

Tutte le sepolture private sono destinate ad una o più salme, o resti di salma o ceneri, oppure ad intere famiglie o comunità.

Il diritto di occupare una tomba privata è riservato al concessionario ed alle persone indicate, su richiesta del concessionario stesso, nell'atto di concessione.

Al di fuori dei sopra citati casi di esplicita indicazione fatta dal concessionario nella richiesta di concessione o successivamente non saranno ammesse in una tomba salme di persone estranee alla famiglia del concessionario fatta eccezione per quanto previsto dal successivo quarto comma del presente articolo.

Qualora il concessionario non si sia avvalso della facoltà di cui sopra, avranno diritto alla tumulazione nella stessa sepoltura, purché la tomba sia a più posti, le persone di seguito indicate:

- il concessionario ed il suo coniuge;
- i discendenti del concessionario ed i rispettivi coniugi, senza limiti di grado;
- gli ascendenti del concessionario e del coniuge, senza limiti di grado;
- i collaterali del concessionario fino al 6° grado e i rispettivi coniugi;
- gli affini del concessionario entro il 3° grado e i rispettivi coniugi;
- il convivente del concessionario, nonché dei suoi ascendenti e discendenti, purché la convivenza risulti anagraficamente al momento del decesso del convivente o dei sopraccitati soggetti;
- le persone che abbiano acquisito benemeritenze verso il concessionario o verso gli aventi diritto od eredi della tomba; questa possibilità può essere fruita solo due volte per ciascuna tomba, previo pagamento della somma stabilita dal vigente

tariffario cimiteriale, corrispondente alla tumulazione supplementare.

Qualora l'istanza di tumulazione di un benemerito provenga dal concessionario, dai suoi ascendenti o discendenti, senza limite di grado, è possibile derogare al limite numerico previsto al comma precedente.

Per "coniuge" deve intendersi la persona sposata, anche con solo rito religioso. Ai sensi di legge, non si intende per "coniuge" il soggetto divorziato o il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo o del cui matrimonio siano stati dichiarati cessati gli effetti civili.

Per ogni sepoltura in tomba privata è indispensabile il consenso di tutti i concessionari qualora ve ne siano più di uno, salvo diverse disposizioni dei concessionari stessi.

I rapporti di cui al quarto comma del presente articolo, varranno anche rispetto alla salma e/o resti di salma e/o ceneri e/o persona vivente per i quali è ottenuta la concessione, con esclusione di eventuali soggetti per i quali la sepoltura è stata assentita a titolo supplementare.

Dopo la morte del concessionario, dietro accordo di tutti gli aventi diritto indicati dal concessionario nell'esercizio delle facoltà di cui al comma 2 del presente articolo, è possibile modificare tale elenco, solo nei limiti della capienza residua della tomba.

Nelle tombe per comunità sono tumulate solo le salme e i resti di salme appartenenti a persone che furono membri effettivi e regolari della comunità medesima secondo le disposizioni dei relativi statuti vigenti al momento del decesso delle persone stesse. In ogni caso è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

Il numero di salme aventi diritto alla tumulazione nelle tombe a più posti e nelle tombe di famiglia o per comunità dovrà risultare dall'atto amministrativo con il quale il Comune ha operato la relativa concessione cimiteriale e dalla ricevuta di pagamento della concessione stessa.

Art.27

Tumulazione provvisoria

La tumulazione provvisoria di salma in tomba privata è consentita su istanza del richiedente, previa autorizzazione del concessionario o degli aventi diritto alla tomba stessa e previo pagamento del diritto di tumulazione supplementare.

La tumulazione provvisoria rimane comunque subordinata alla presentazione di domanda di concessione per la sepoltura definitiva della salma in un cimitero ove si stia provvedendo all'ampliamento o alla costruzione di nuovi reparti.

All'atto della successiva sistemazione della salma a titolo definitivo, in altra tomba dello stesso o di altro cimitero, la somma versata per la tumulazione provvisoria verrà rimborsata, previa deduzione della quota del dieci per cento a favore del Comune.

Qualora la salma non venga trasferita nella sepoltura definitiva resasi disponibile, si procederà alla sua estumulazione d'ufficio, con spese a carico del cittadino che ha richiesto la tumulazione provvisoria, ed alla inumazione in campo comune.

Art.28

Durata delle concessioni

I loculi comunali a colombaia, semplici e doppi nonché a pavimento, sono concessi per un periodo di anni 30.

Le predette tombe, che verranno retrocesse al Comune, saranno assegnate ai nuovi richiedenti per un periodo di anni 30.

Verranno concesse per 60 anni le aree di qualsiasi tipo e dimensioni con obbligo di costruzione entro anni tre dalla concessione. Le aree come sopra assegnate, in caso di loro retrocessione al Comune, verranno assegnate ai nuovi richiedenti per un periodo di anni 60.

Art.29

Rinnova concessioni

Sei mesi prima della scadenza della concessione, il Comune provvederà, nei modi ritenuti più efficaci, ad invitare i concessionari a presentarsi presso l'Ufficio Tecnico onde comunicare loro la data in cui sarà compiuta la estumulazione dei resti mortali e prendere accordi per la sistemazione degli stessi. Qualora le ricerche del concessionario si riveleranno infruttuose, il Comune provvederà a quanto sopra mediante le forme di comunicazione ritenute più opportune (avvisi all'Albo Pretorio, all'Albo del cimitero e sulle tombe interessate, avvisi tramite i mezzi di comunicazione, ecc.).

Le concessioni di cui all'art.28 primo comma potranno essere rinnovate per altri periodi di eguale durata purché ne sia formulata specifica istanza al Sindaco da parte degli interessati nei sei mesi precedenti la data di scadenza, salvo quanto previsto all'art.25 del presente Regolamento, per le fosse trentennali.

E' data altresì facoltà di richiedere il rinnovo della concessione sessantennali all'atto di ogni tumulazione sia di diritto sia in via supplementare. Anche in tali casi, dopo aver corrisposto al Comune la tariffa per la concessione della tomba ed i diritti delle tumulazioni supplementari, spetta

agli aventi diritto alla tomba stessa un rimborso calcolato con le stesse modalità previste per le retrocessioni.

Se alla scadenza la concessione non viene rinnovata, le salme che risultassero indecomposte saranno inumate d'ufficio in campo comune, con le modalità di cui ai successivi artt. 52, 53 e 54, salvo diversa destinazione indicata da parte di coloro che ne abbiano interesse.

Qualora le salme fossero consunte, i resti mortali riceveranno la sistemazione richiesta, da parte di coloro che vi abbiano interesse, con l'istanza rivolta al Sindaco; in mancanza di domanda in tal senso, i resti mortali saranno trasferiti d'ufficio all'Ossario Comunale.

Art.30

Mancato rinnovo

Alla scadenza, senza rinnovo, delle sepolture sessantennali, i manufatti, le decorazioni, le opere d'arte o di pregio, passeranno in esclusiva proprietà al Comune senza corresponsione di alcun indennizzo.

In caso di nuova assegnazione gli uffici comunali eseguiranno la stima di quanto come sopra acquisito al Comune e l'importo risultante verrà pagato dal nuovo concessionario unitamente al prezzo della sepoltura stabilito ai sensi della tariffa in vigore.

Art.31

Tumulazioni supplementari

In ogni tipo di sepoltura potranno essere tumulati in via supplementare salme, resti consunti e ceneri, fino ad esaurimento della capienza nel rispetto delle norme di cui all'art.26 del presente Regolamento. Sarà consentito richiedere l'eventuale raccolta dei resti delle salme già tumulate nelle medesime tombe, a condizione che siano trascorsi 20 anni dalla data di morte, ovvero che i feretri si presentino sfasciati in modo da consentire la raccolta stessa. I resti saranno racchiusi in apposite cassette e immediatamente ritumulati nelle tombe originarie.

Nel caso in cui le salme si presentino in stato di incompleta mineralizzazione si provvederà al rifasciamento del feretro, su disposizione dell'autorità sanitaria competente e alla ritumulazione nella sepoltura di provenienza.

Le tariffe relative alle operazioni di cui ai precedenti commi sono quelle in vigore al momento della presentazione dell'istanza.

Art.32

Concessioni antecedenti

I colombari semplici o multipli già assegnati in concessione per un periodo superiore ad anni 30 conservano tale caratteristica fino alla scadenza della concessione stessa. Per il rinnovo, quando e se richiesto, la concessione avrà la durata di anni 30.

Per le tumulazioni supplementari di salme, resti di salme o ceneri, si osservano le disposizioni del precedente art.31, tenendo conto della diversa durata di concessione.

Se non verranno rinnovate le concessioni, si applica l'art.29, commi terzo e quarto del presente Regolamento.

All'atto della richiesta di tumulazione di diritto o supplementare, in qualsiasi tipo di sepoltura, di una salma o resti o ceneri è data facoltà agli interessati di chiedere il rinnovo della concessione – previa retrocessione della concessione in essere – per un altro periodo pari al precedente e con decorrenza dalla data di emissione del provvedimento di concessione.

Dovranno essere corrisposti anche i diritti per la tumulazione supplementare.

In tal caso agli interessati spetterà il rimborso ai sensi dell'art.38 del presente Regolamento.

Art.33

Costruzione tombe private

Il tracciamento sul terreno delle singole tombe in campo aperto dovrà essere effettuato da tecnici del Comune. Le superfici di terreno destinate a dette tombe in campo aperto dovranno, in linea di massima, essere comprese in piani parcellari predisposti dai suddetti tecnici in conformità ai piani di ampliamento o di riassetto del civico cimitero.

La concessione da diritto alla tumulazione del numero di salme stabilito nel provvedimento di approvazione delle tariffe adottato dal Consiglio Comunale.

Per le modalità di costruzione e decorazione delle tombe private si rimanda al vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/90), alla Circolare Ministero Sanità n° 24 del 24.06.93, al presente Regolamento Comunale e ad ogni loro eventuale successiva modificazione, nonché alle conseguenti disposizioni degli Uffici Tecnici Comunali e della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Archeologici.

Art.34 **Caduti in guerra**

Per i Militari Caduti in guerra sarà concesso l'esonero dal pagamento del diritto di tumulazione.

Art.35 **Autorizzazione tumulazione supplementare**

Le tumulazioni supplementari dovranno essere richieste dal concessionario o, deceduto il concessionario, dagli aventi titolo, con domanda diretta al Sindaco.

Il richiedente inoltre ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dovrà dichiarare di aver diritto o titolo per poter disporre ad ogni effetto di quella determinata tomba. Analoga procedura dovrà essere osservata per la retrocessione delle tombe di cui all'art.38.

Art.36 **Assegnazione loculi**

Le tombe di famiglia rese disponibili a seguito di retrocessione, revoca o decadenza, possono essere riassegnate per la durata di 60.

I loculi comunali potranno essere date in concessione anche per persone viventi al momento della richiesta, purché sussistano le seguenti condizioni:

- le persone suddette abbiano compiuto almeno il 75° anno di età;
- la disponibilità di sepolture sia determinata con provvedimento della Giunta Comunale riferito ad un progetto di costruzione di nuovi colombari che stabilisca, in numeri e file di loculi, la percentuale sia dei colombari destinati alla immediata tumulazione di salme che comunque non deve essere inferiore al 10% del totale, sia di quelli riservati alla concessione per persone viventi; in previsione della disponibilità dei suddetti nuovi colombari e nell'attesa della costruzione degli stessi potranno essere accolte istanze in carta legale per la prenotazione della concessione dei loculi previa corresponsione del 3% del relativo canone. Il loculo sarà scelto tra quelli riservati per persone viventi nel progetto la cui realizzazione sarà stata approvata dalla Civica Amministrazione; per la determinazione del canone di concessione sarà applicata la tariffa vigente al momento della prenotazione della concessione, sia per la somma da corrispondere a prenotazione del colombaro, che per quella a saldo della definitiva assegnazione dello stesso;

Le disposizioni suddette sono applicabili a condizione che:

esista un progetto la cui realizzazione sia stata approvata dalla Civica Amministrazione; la realizzazione del progetto sia prevista entro un termine predeterminato;

ai fini dell'assenso e della formalizzazione della concessione sia stato versato l'ultimo quarto della somma come sopra indicato, entro 180 giorni dal termine determinato per la realizzazione del progetto.

Per le concessioni trentennali per viventi, la data di concessione decorre dalla data indicata nell'atto concessorio; al fine di mantenere ferma la durata trentennale della sepoltura, il concessionario in vita dovrà corrispondere annualmente al Comune la somma forfettaria pari ad un trentesimo del canone di concessione stabilito dalle tariffe anno per anno rivalutate.

Il mancato pagamento del canone di concessione, secondo le modalità tutte sopra stabilite, determinerà la decadenza della prenotazione, che darà luogo al rimborso della somma a tale titolo pagata.

L'ordine dei criteri per la valutazione delle domande è il seguente: in via prioritaria l'età anagrafica dei richiedenti, fermo restando il limite del compimento del 75° anno di età, in via subordinata la data di presentazione dell'istanza.

Art.37 **Retrocessione loculi**

La concessione dei loculi e delle tombe non può essere oggetto di trasferimento tra privati.

E' in facoltà del Comune di consentire la retrocessione delle tombe private; in tal caso, da parte del Comune sarà accordato un rimborso la cui entità è in funzione del periodo di tempo in cui la tomba retrocedenda è stata a disposizione del concessionario.

Fermo restando la facoltà di cui al precedente comma la retrocessione dei loculi già concessi è possibile solamente nei seguenti casi:

13. quando le tombe stesse non siano state occupate;
14. quando si trasferisca la salma in altra tomba in concessione;
15. quando si trasferisca la salma in cimitero di altro Comune.

Nei casi di cui al punto sub b) del precedente comma, qualora il valore della sepoltura retrocessa risultasse superiore a quello relativo alla nuova concessione, ovvero il costo dell'operazione cimiteriale di nuova tumulazione fosse maggiore di quello sostenuto in precedenza, non avrà luogo il rimborso della differenza, alla quale il richiedente dovrà dichiarare di rinunciare.

La quota del rimborso, per le tombe perpetue, già in concessione, è stabilita nella misura del 20% del valore della stessa calcolato in base alle tariffe vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

La quota di rimborso per le sepolture temporanee anche superiore ad anni trenta retrocesse è calcolata in base alla tariffa vigente al momento della presentazione dell'istanza ed in proporzione al numero degli anni restanti per giungere al termine della concessione.

Le frazioni di anno saranno computate, in ogni caso, per anno in eccesso.

Per quanto riguarda la retrocessione di ogni tipo di sepolture private temporanee l'importo del rimborso non potrà superare l'importo già pagato come tariffa al momento della concessione originaria.

Per la retrocessione di sepolture non utilizzate è dovuto il rimborso dell'intera tariffa pagata, a condizione che l'istanza di retrocessione o di rimborso sia presentata entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa ricevuta di pagamento e venga data altra sistemazione alla salma o resti di salma.

Le retrocessioni di tombe, previa istanza diretta al Sindaco, potranno essere accordate con provvedimento motivato dell'Ufficio Competente. In tale istanza dovrà anche essere espresso l'incondizionato consenso affinché il Comune possa disporre immediatamente della tomba per eventuale nuova assegnazione della stessa, nonché la manleva per la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, si rinvia al tariffario cimiteriale in vigore al momento della presentazione dell'istanza, nonché alle relative norme di attuazione.

Art.38

Rimborso per retrocessione

Qualora nelle tombe da retrocedere siano state tumulate una o più salme in via supplementare, il rimborso verrà calcolato dalla data di tumulazione supplementare come segue:

- a) 70,00% se la tumulazione è avvenuta negli ultimi 5 anni;
- b) 16,40% se la tumulazione è avvenuta dal 6° al 10° anno;
- c) 17,30% se la tumulazione è avvenuta tra l'11° e il 20° anno;
- d) 16,20% se la tumulazione è avvenuta oltre il 20° anno.

In caso di rinuncia alla tumulazione supplementare richiesta e non effettuata verrà rimborsata l'intera tariffa pagata a condizione che l'istanza sia

presentata entro 30 giorni dalla data indicata nella documentazione comprovante il relativo diritto alla tumulazione supplementare.

Uguale possibilità di rimborso è con le stesse modalità è data per le somme pagate da viventi a titolo di futura tumulazione supplementare, e ciò sia relativamente ad una tomba di cui è stata richiesta la retrocessione, sia riguardo a tutti i casi in cui, per varie ragioni, il vivente non intenda più usare la concessione a suo tempo richiesta.

Non è ammesso alcun rimborso di somma pagata per tumulazione supplementare in seguito ad isolata estumulazione di salma ancorché trasferita in altra tomba sindaco o in altro civico cimitero fuori Comune.

Art.39

Retrocessione a nuova concessione

Qualora sulla tomba oggetto di retrocessione a norma dell'art.37 siano collocati manufatti, decorazioni, opere d'arte o di pregio, la retrocessione potrà essere consentita solo se vi sia contestuale richiesta di nuova concessione.

In tale caso, su istanza dell'avente titolo alla tomba di cui sopra che chiede la retrocessione e del nuovo interessato, gli Uffici Comunali competenti eseguiranno, insindacabilmente, la stima delle opere e manufatti di cui sopra.

Al fine di ottenere la nuova concessione, il richiedente dovrà corrispondere al Comune, oltre alla somma stabilita ai sensi della tariffa, il prezzo di stima come sopra determinato.

Il Comune corrisponderà quindi al retrocedente oltre alle quote percentuali di cui all'art.37, anche il 70% del detto prezzo di stima, mentre il 30% sarà incamerato dal Comune.

La retrocessione e la nuova concessione, in qualunque stato si trovi il relativo procedimento amministrativo, non saranno consentite qualora ciò possa dar luogo a speculazione da parte di privati.

Entrambe le istanze, del retrocedente e del richiedente, dovranno contenere la clausola di manleva da ogni e qualsiasi responsabilità per la Civica Amministrazione.

Art.40

Retrocessione tombe rese libere

La concessione delle sepolture private di qualsiasi tipo destinate ad accogliere salme già tumulate in tombe, sia perpetue già concesse che temporanee, è subordinata alla retrocessione delle predette tombe rese totalmente libere dalle salme o dai resti ivi esistenti, tranne il caso venga tumulata nella sepoltura altra salma di persona con i vincoli di cui

all'art.26 con la prima salma ivi già tumulata o con il concessionario.

Le concessioni di tombe perpetue che risultassero vuote e che non sono suscettibili di uso per salme di persone con i vincoli di cui all'art.26 con la prima salma ivi già tumulata o con il concessionario, ovvero con i soggetti indicati nel nono comma dell'art.26, a seconda della data di concessione, potranno essere revocate d'ufficio salvo rimborso agli aventi titolo della quota indicata nell'art.37.

Art.41 Decorazione

Le decorazioni relative alle tombe private perpetue già concesse e temporanee di qualsiasi tipo e le ornamentazioni per le sepolture in campo comune sono disciplinate nella conformazione e nelle misure dal Regolamento Comunale e dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Archeologici.

Art.42 Rimozione d'ufficio manufatti in campo comune

Ove una tomba in campo comune venga ricoperta di lastre, cemento, acciottolato e con qualsiasi materiale che dovesse rendere la superficie impermeabile all'aria e all'acqua, l'opera abusiva verrà rimossa d'ufficio e i materiali saranno distrutti.

Art.43 Responsabilità concessionaria

La formazione dei giardinetti, la coltura delle piante, l'accensione di ceri e tutti gli altri atti concernenti la manutenzione e la decorazione delle singole tombe si intendono effettuate a cura, spese, rischio, responsabilità esclusiva dei concessionari i quali dovranno adottare le più idonee cautele per prevenire qualsiasi danno sia a persone che a cose del Comune o di terzi.

Art.44 Divieti apposizione decorazione

L'apposizione di oggetti o di decorazioni sulle sepolture in genere è vietata quando rechi intralcio al transito, invada lo spazio delle tombe vicine o possa comunque costituire causa di pericolo per la pubblica incolumità. Nel caso in cui gli oggetti o le decorazioni, a giudizio dell'Ufficio, siano in stato

di degrado, essi, previo invito al concessionario a porvi riparo in tempo congruo e in caso d'inadempienza, verranno rimossi d'ufficio dalle tombe senza ulteriore avviso agli interessati e custoditi per la durata di un anno nei magazzini del cimitero.

Saranno inoltre rimosse d'ufficio e custodite come sopra le decorazioni supplementari, porta ceri e porta fiori, che determinino colamenti i quali provochino lordure a danno delle tombe sottostanti e della civica proprietà.

I concessionari in ogni caso saranno responsabili di ogni e qualsiasi danno che a chiunque e a qualsiasi cosa sia del Comune che di terzi possa comunque derivare da detti oggetti e decorazioni.

Art.45 Certificato agibilità

Non sarà consentita la tumulazione di salme nelle tombe private, di qualsiasi tipo, fino a quando esse non saranno complete e sia stata rilasciata la certificazione di agibilità.

Art.46 Revoca concessioni per pubblico interesse

La revoca della concessione di tombe, oltre nel caso previsto dall' art.40 del presente Regolamento, potrà anche avvenire per esigenze di pubblico interesse e per motivi di natura tecnica.

In questi casi il Comune assegnerà gratuitamente al concessionario nello stesso cimitero o in altro cimitero cittadino un'altra area o un'altra tomba equivalente alla primitiva. Le spese per l'eventuale fornitura di feretri o cassette-ossario, il trasporto delle salme, dei resti, dalla vecchia alla nuova sepoltura sono a carico del concessionario.

Il trasporto dei monumenti e delle decorazioni marmoree deve avvenire a cura e spese del concessionario.

Per motivi di interesse pubblico il Comune potrà procedere alla rimozione di sepolture comuni e private dandone preavviso ai familiari se possibile e, in caso contrario, dando una precisa comunicazione al pubblico della rimozione stessa mediante l'affissione all'Albo Pretorio del provvedimento relativo, nonché mediante la diffusione della notizia con i mezzi ritenuti più idonei a giudizio discrezionale della Civica Amministrazione. Il Comune dovrà quindi provvedere alla concessione gratuita di altre sepolture dello stesso tipo e durata di quelle rimosse.

E' fatto obbligo a tutti coloro che siano titolari di concessioni cimiteriali, di comunicare al Settore

Servizi Cimiteriali tutte le eventuali variazioni di domicilio.

I residenti all'estero devono eleggere domicilio in Marineo notificando detta elezione ed ogni eventuale variazione al Settore Servizi Cimiteriali. In caso di mancata comunicazione i suddetti si intenderanno domiciliati ad ogni fine ed effetto di legge presso la sede Comunale.

Art.47

Modifica durata concessione per pubblico interesse

In caso di necessità pubblica determinata da una grave situazione di insufficienza nel cimitero rispetto al fabbisogno del Comune cui non sia possibile provvedere tempestivamente in modo diverso, le concessioni di loculi comunali in colombari assentite da oltre 30 anni, possono essere modificate con provvedimento della Giunta Comunale. Il comma precedente, trova anche applicazione, per le tombe private che si trovano in stato di abbandono o di grave incuria.

La modifica è inoltre condizionata dall'accertata mancanza di interesse al mantenimento della concessione da parte del concessionario o di qualunque altro soggetto si faccia portatore di tale interesse in relazione a dimostrati rapporti di parentela, legittima o naturale, nei limiti previsti dal Codice Civile in materia di successione.

Art.48

Mantenimento delle opere

Le opere funerarie di ogni genere devono essere mantenute in buono stato di conservazione, in ogni loro parte, a cura e spese del concessionario.

Quando un'opera funeraria, per l'azione del tempo o per incuria del concessionario o degli aventi diritto, o degli eredi si deteriorasse o diventasse indecorosa, la Civica Amministrazione provvederà ad informare il concessionario o, in caso questi risultasse deceduto o irreperibile, gli eventuali altri aventi diritto od eredi, anche mediante avvisi pubblici, della necessità di procedere al completo ripristino dell'opera funeraria.

Ai soggetti soprammenzionati verrà ingiunto di provvedere assegnando loro un primo termine, decorso inutilmente il quale verrà comminata una penale, ai sensi dell'art.49, ed un ulteriore termine che, scaduto inutilmente, consentirà alla Civica Amministrazione di poter recuperare la disponibilità della tomba dando corso alle procedure per la dichiarazione di decadenza della concessione, ai sensi della normativa vigente.

Qualora però vi siano elementi pericolanti tali da determinare un pericolo di danno per le tombe

circostanti o per la sicurezza delle persone, la Civica Amministrazione ingiungerà ai soggetti sopra menzionati di eseguire i lavori necessari entro un termine perentorio – più breve di quelli assegnati per il completo ripristino ai sensi del comma precedente – decorso inutilmente il quale verranno rimossi d'ufficio gli elementi pericolanti a spese degli interessati inadempienti. Oltre a tali spese verrà imputata ai soggetti responsabili anche una penale ai sensi del successivo art.49 e verrà comunque ingiunto, se necessario, di provvedere al completo ripristino ai sensi del comma precedente.

Nel caso in cui sia stata dichiarata la decadenza della concessione, le salme ed i resti rinvenuti nella sepoltura saranno trasportati all'Ossario Comunale, salvo che il concessionario o gli aventi diritto, o gli eredi, rivolgano istanza al Comune tendente ad ottenere una diversa sistemazione della salma o dei resti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, dal tariffario e dalle relative norme di attuazione.

Nel caso non si reperisse alcuno degli aventi diritto, loro eredi o aventi causa, per dare corso agli interventi di ripristino di cui sopra, salva in ogni caso l'applicazione di quanto disposto dai commi precedenti e comunque dal Regolamento di Polizia Mortuaria relativamente alla concessione, qualora a giudizio del competente Ufficio si ritenesse che l'opera abbia pregi artistici o storici tali da rendere opportuna la sua conservazione, il Comune potrà provvedere a proprie spese al ripristino, restauro e ad ogni intervento occorrente.

Art.49

Penale per cattivo mantenimento opere

Qualora il concessionario, o suo avente causa, contravenga all'obbligo di tenere in buono stato la tomba dovrà pagare una penale da 100 a 2.000 Euro, discrezionalmente stabilita dal dirigente responsabile del servizio cimiteriale, tenendo conto del pregio del manufatto e della gravità della violazione; essa sarà riscossa nelle forme previste per le entrate patrimoniali degli enti locali.

Art.50

Scadenza per periodo esumazione

Tre mesi prima della scadenza del periodo di inumazione nei campi dai quali verranno esumate le salme, saranno collocati appositi cartelli per informare gli interessati dell'imminente inizio delle operazioni di esumazione.

Il Servizio Cimiteriale provvederà annualmente ad affiggere gli elenchi dei campi in turno di esumazione presso il cimitero stesso.

Art.51

Autorizzazione a conferire nell'ossario

Coloro i quali intendono provvedere alla sistemazione dei resti provenienti dalle esumazioni ordinarie in ossari o altre sepolture in concessione, dovranno all'uopo inoltrare istanza al Sindaco, prima della data di inizio delle operazioni di esumazione nel campo in cui è sepolta la salma del loro congiunto e provvedere al pagamento dei relativi diritti previsti dalla tariffa.

Se all'atto dell'esumazione la salma risulterà indecomposta essa dovrà restare inumata nella stessa fossa per un ulteriore turno di inumazione e l'istanza presentata dagli interessati non potrà essere considerata valida per ottenere lo stesso servizio alla scadenza del nuovo periodo di inumazione.

In caso di turno decennale ed in presenza di necessità derivanti da esigenze di pubblico interesse, la salma potrà:

- essere trasferita in campo dedicato a salme indecomposte – ove previsto – per un periodo di almeno 2 anni;
- essere avviata a cremazione previa richiesta del coniuge o, in difetto, dei parenti più prossimi, come individuati dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria;
- essere avviata all'ossario comunale.

L'esumazione ordinata da fossa potrà avvenire dopo 10 anni dall'inumazione della salma.

Art.52

Modalità esecuzione esumazione

Le esumazioni di cui all'articolo precedente e le esumazioni saranno eseguite in conformità alle prescrizioni indicate dal coordinatore sanitario dell'ASL. Esse verranno eseguite alla presenza del Gestore di Area cimiteriale o suo delegato. I richiedenti dovranno corrispondere al Comune il rimborso delle spese relative stabilite dalla tariffa.

Art.53

Traslazione salme esumate

I feretri contenenti le salme esumate da traslare devono risultare a giudizio del coordinatore sanitario dell'ASL, in buono stato di conservazione in modo che il trasferimento possa farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica; in caso contrario, si dovrà provvedere al

rifiacimento del feretro a cura e spese dei richiedenti il trasferimento.

Esumazioni straordinarie:

Al sensi della normativa nazionale vigente le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione:

- dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- dietro autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altra sepoltura o per cremarle;

La richiesta di autorizzazione, nel caso sopra considerato dovrà contenere anche precise indicazioni sull'attuale disponibilità, per il richiedente, della sepoltura ove si vuole che la salma sia trasportata.

In ogni caso, l'autorizzazione non sarà assentita se la salma, di cui si chiede l'esumazione, debba nuovamente essere inumata nello stesso cimitero o in altro cimitero nell'ambito del territorio comunale.

Nell'autorizzazione all'esumazione rilasciata dovranno essere contenute le seguenti precisazioni: "L'operazione come sopra autorizzata potrà peraltro essere effettuata solo se, a giudizio del coordinatore sanitario dell'ASL, che dovrà presenziare all'operazione stessa, questa potrà essere compiuta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e della tutela della salute."

A tale soggetto è demandato inoltre di prescrivere ogni misura da adottare ai fini di quanto sopra.

L'eventuale mancata effettuazione dell'operazione dovrà dal detto soggetto essere congruamente motivata.

Tutte le spese che si renderanno necessarie per l'esumazione, come sopra autorizzata, sono a carico del richiedente.

Art.54

Rinvenimento oggetti preziosi

Gli oggetti preziosi ed i ricordi personali eventualmente rinvenuti durante le esumazioni ordinarie dovranno essere consegnati immediatamente agli eredi, se presenti, o inviati al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Quando il rinvenimento avviene durante le esumazioni straordinarie, gli oggetti preziosi ed i ricordi personali dovranno essere rinchiusi insieme ai resti quando questi siano destinati ad una cassetta ossario.

Quando gli aventi diritto ne facciano richiesta saranno consegnati ai familiari previa stesura di un regolare verbale di consegna redatto dal Responsabile dei servizi cimiteriali.

Gli oggetti preziosi ed i ricordi personali di cui al primo comma del presente articolo nonché qualunque altro oggetto rinvenuto all'interno del cimitero, consegnato anch'esso dal personale

dipendente cimiteriale, dovranno prontamente essere consegnati al responsabile del Servizio Cimiteriale che rilascerà debita ricevuta da conservarsi agli atti presso l'ufficio del cimitero che terrà anche specifica rubrica.

Art.55

Onoranze a del Comune

E' in facoltà della Giunta Comunale di deliberare a spese del Comune onoranze funebri a persone ritenute meritevoli di tale distinzione.

Art.56

Tombe per i cittadini illustri

Il Consiglio Comunale potrà assegnare, nei reparti del cimitero destinati alle sepolture private, una tomba gratuita perpetua ai cittadini che abbiano meritato la considerazione o la riconoscenza pubblica per aver illustrato l'arte o la scienza o per aver reso eminenti servizi alla Patria, ovvero decedute in circostanze tali da destare il sentimento di pietà e/o di ammirazione dell'intera cittadinanza. In questi casi la decorazione e la manutenzione della sepoltura sarà a totale carico della Civica Amministrazione.

Art.57

Vigilanza

La vigilanza interna dei cimiteri è esercitata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale al quale spettano la custodia e la sorveglianza.

E' in facoltà dello stesso Responsabile emanare tutte le istruzioni ritenute di volta in volta necessarie per realizzare l'osservanza della sicurezza e dell'ordine pubblico, per ragioni di igiene, per il regolare svolgimento delle operazioni nei cimiteri e per la piena osservanza delle disposizioni vigenti in materia di Polizia Mortuaria.

Tranne il caso di assoluta e improrogabile urgenza, il Responsabile dovrà, prima di emanare provvedimenti in materia di igiene, chiedere istruzioni all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

Art.58

Divieti

E' vietato l'ingresso nei cimiteri:
alle persone in palese stato di intossicazione da alcool o sostanze psicotrope;
alle persone vestite in modo indecoroso, insufficiente e sconveniente o che comunque

manifestino un comportamento in contrasto con l'ambiente del cimitero;

agli autoveicoli ad uso privato, salvo debita autorizzazione del Settore Servizi Cimiteriali competente;

ai veicoli di qualsiasi genere eccettuati i casi nei quali essi debbano svolgere servizi interni nei cimiteri avendone ricevuta debita autorizzazione.

E' vietato introdurre nei cimiteri cani od altri animali o cose irriverenti. E' pure vietato introdurre ceste, valigie e involucri voluminosi di qualsiasi specie salvo il caso in cui contengano oggetti autorizzati da collocare sulle tombe.

Nei cimiteri è vietato ogni atto ed ogni comportamento irriverente. E' del pari vietato:

tenere contegno chiassoso, correre, insudiciare, lasciare immondizie sparse, questuare;

gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cestii;

appendere sulle tombe indumenti od altri oggetti;

calpestare e danneggiare le aiuole, alberi, camminare fuori dei viottoli; sporcare monumenti, fare scritte, segni o macchie sui muri e sulle lapidi od apporvi targhe pubblicitarie;

avvicinare i visitatori con l'offerta di servizi e di oggetti; contrattare, accettare ordinazioni, ricevere denaro, distribuire carte e volantini di ogni sorta intendendosi che tali divieti devono essere estesi anche al personale dei cimiteri, alle imprese e a quanti svolgano attività nei cimiteri stessi salvo quanto disposto al successivo comma;

bagnare e rendere scivolosi i pavimenti con cera o con qualsiasi altro mezzo;

accendere candele o moccoli senza l'osservanza delle cautele dirette ad evitare incendi o sgocciolamenti di cera;

fare uso di scale od altre attrezzature diverse da quelle messe a disposizione dal Comune, ed utilizzare le stesse in modo non conforme alle comuni regole della prudenza;

recare comunque pregiudizio a persone e danni alle cose appartenenti al Comune oppure a terzi.

Senza pregiudizio delle sanzioni previste dal presente regolamento e sempreché il fatto non costituisca più grave violazione, i trasgressori ai divieti sopra indicati saranno ritenuti responsabili di ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto che dalle trasgressioni stesse derivasse a persone e cose del Comune o di terzi, senza che gli stessi nulla possano pretendere dal Comune ad alcun titolo e/o causa, neppure in caso di infortunio.

E' vietato asportare dai cimiteri qualsiasi oggetto senza la preventiva e formale autorizzazione.

L'asportazione di materiale dai cimiteri (decorazioni, marmi, ecc.) per restauro, pulizia, manutenzione deve essere solo temporanea. Qualsiasi oggetto asportato dovrà essere fatto

rientrare nell'ambito dei Cimiteri entro 6 mesi dalla data di asportazione, fatta eccezione per le lastre delle tombe a pavimento che dovranno essere ricollocate in loco entro 7 giorni lavorativi, dalla rimozione.

Quanto previsto dal secondo comma del presente articolo, sempreché non si tratti di opere di pregio artistico e storico, o comunque realizzate da oltre cinquant'anni, non si applica nel caso in cui la sepoltura venga integralmente svuotata con conseguente rimozione dei materiali relativi, e purché venga comunicata dagli aventi diritto interessati la destinazione dei materiali stessi.

E' vietata tassativamente l'asportazione di fiori e di nastri.

Art.59

Prestazione servizi particolari

La prestazione di particolari servizi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria ed effettuati dal personale cimiteriale, dovrà essere sempre preceduta dal versamento dell'importo indicato nel tariffario.

Art.60

Vigilanza sui lavori edili

La vigilanza sui lavori di carattere edilizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere, sugli impianti e sul materiale in genere è esercitata dal personale tecnico dell'Ufficio Urbanistica Comunale.

La rispondenza dei manufatti e delle decorazioni delle sepolture in concessione ai progetti approvati ed alle norme vigenti in materia è esercitata dal personale dell'Ufficio Urbanistica Comunale.

Art.61

Sottrazione oggetti ornamentali

Per le decorazioni e gli oggetti di ornamento posti sulle tombe, la Civica Amministrazione non risponde nei confronti dei concessionari di eventuali sottrazioni o rotture.

Art.62

Espulsione per comportamento irrispettoso

Salve le penalità previste, il Gestore di Area cimiteriale può sempre espellere immediatamente dai cimiteri chi con il comportamento non rispettasce il particolare carattere del luogo sacro.

Art.63

Settore di appartenenza

Il Cimitero è organicamente accorpato al settore I.L.P.P. e Servizi a Rete del Comune.

Concorrono inoltre, nell'esercizio delle specifiche rispettive attribuzioni:

per la vigilanza sanitaria le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio;

per i lavori di carattere edilizio e la manutenzione straordinaria dei cimiteri l'Ufficio Urbanistica del comune e per la vigilanza anche i Vigili Urbani.

Art.64

Osservanza regolamento

Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali cura l'esecuzione e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge in materia cimiteriale, di quelle contenute nel presente regolamento nonché dai provvedimenti emanati dalla Civica Amministrazione.

Art.65

Obblighi del personale cimiteriale

Sotto controllo del Responsabile dei Servizi Cimiteriali il personale addetto al cimitero:

- è tenuto a redigere, secondo quanto previsto agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici, ai fini delle registrazioni nel registro di cui sopra, è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nel registro stesso;

- ha in consegna tutto il materiale mobile destinato al servizio dei cimiteri e dispone per la razionale utilizzazione e per la buona conservazione del materiale medesimo;

- si deve segnalare tempestivamente al medesimo Responsabile i lavori e le riparazioni che ritiene necessari per la conservazione in buono stato sia degli attrezzi, utensili e dei mobili di ogni specie sia delle varie opere e dei fabbricati cimiteriali;

- deve provvedere alla custodia delle chiavi delle porte di accesso ai cimiteri e ai diversi locali in essi esistenti.

- è tenuto all'osservanza del presente regolamento ed a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero;

- è tenuto a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consona alle caratteristiche del luogo;

- riscontra l'arrivo delle salme nel cimitero provvedendo a tutti i servizi occorrenti per la loro

provvisoria, o definitiva sistemazione e sovrintende alle operazioni di tumulazione nonché a quelle di esumazione straordinaria e di estumulazione.

- provvede allo scarico delle salme e dei resti dai carri funebri e loro trasporto dall'ingresso del cimitero al luogo di destinazione;

- effettua la traslazione delle salme nell'ambito del cimitero;

- provvede alla inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione delle salme, dei resti e delle ceneri;

- cura la pulizia delle cripte, dei magazzini e degli Uffici del Cimitero, e altri lavori di piccola manutenzione;

provvede alla pulizia del civico cimitero.

- è responsabile dello stato, dell'uso e della conservazione del materiale, degli utensili e degli attrezzi ricevuti in dotazione.

Nell'espletamento del lavoro deve uniformarsi alle prescrizioni igieniche e di sicurezza previste in materia ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

Art. 66

Divieti per il personale cimiteriale

Al personale è vietato:

Eseguire all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

ricevere compensi, sotto qualsiasi forma arte del pubblico o da ditte;

segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche dipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

esercitare qualsiasi forma di commercio o tra attività a scopo di lucro, comunque inerente l'attività cimiteriale, sia all'interno che al di fuori del cimitero;

trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero;

oltre che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti prescritti e di quelli di cui al presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

Art. 67

Incidenti

In caso di incidenti comunque occorsi a richiesta nell'ambito dei cimiteri da cui siano derivati o possano derivare lesioni personali, il personale deve procedere alla stesura di un istanzioso rapporto, richiedendo ove del caso l'intervento della Polizia Municipale.

La Civica Amministrazione non riconoscerà in alcun caso danni che non siano stati fatti constatare dagli interessati immediatamente e comunque prima di lasciare l'ambito del cimitero.

Art. 68

Orario

L'orario di apertura al pubblico viene fissato con provvedimento del sindaco.

L'entrata ai visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero, fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato, di regola, a mezzo segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 69

Rinvio e regolamento uffici comunali

Per quanto non previsto dal presente capitolo si fa espresso rinvio alle norme di cui al vigente Regolamento dei servizi e degli Uffici comunali.

Art. 70

Lavori nei campi di esumazione

Le ditte e i privati non possono eseguire alcun lavoro nei campi in turno di esumazione e di inumazione fino al termine del turno stesso salvo quanto diversamente stabilito dal Comune per ragioni tecnico funzionali.

Art. 71

Autorizzazione ad eseguire i lavori

Per ogni lavoro da eseguirsi nell'ambito dei cimiteri deve essere richiesta la preventiva autorizzazione all'Ufficio Urbanistico del Comune.

Nell'esecuzione dei lavori potrà essere autorizzata l'occupazione del suolo pubblico previo pagamento della somma stabilita dalla tariffa.

Qualsiasi iscrizione o apposizione di epigrafi, di scritti, di emblemi o di stemmi deve essere preventivamente e formalmente autorizzata dai competenti uffici comunali.

Art. 72

Abrogazione

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei regolamenti locali ed in altri atti della Civica Amministrazione nelle materie di cui all'art. 1, in contrasto con il presente testo.

**Art.73
Infrazioni**

Le infrazioni alle norme igieniche attinenti al servizio di Polizia Mortuaria del presente Regolamento, sono punite ai sensi dell'articolo 344 del T.U. L.L.SS. n.1265 del 1931.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 48, comma 4 e 49, le altre infrazioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da 100 a 2.000 Euro ai sensi della L. 689/1981 e sono applicate con il procedimento previsto dalla legge medesima e sue successive modificazioni.

Senza pregiudizio delle sanzioni pecuniarie irrogabili e dell'obbligo di risarcire gli eventuali danni arrecati, il trasgressore deve desistere immediatamente dal fatto o dall'attività che hanno dato luogo al verbale di accertamento della trasgressione e deve rimuovere, se del caso, lo stato di fatto che integra la trasgressione, eliminandone le conseguenze.

Qualora nel comportamento dei trasgressori sia ravvisabile un fatto costituente reato, il verbale di accertamento della trasgressione, sarà inoltrato all'Autorità Giudiziaria unitamente alla denuncia relativa al fatto costituente reato.

Il pagamento in misura ridotta non è ammesso quando il fatto trasgressionale accertato abbia arrecato danno al Comune o a terzi.

**Art.74
Divulgazione dati**

Secondo quanto previsto dall'art.27 della L. 675/96, gli Uffici Cimiteriali competenti potranno comunicare a soggetti privati, anche telefonicamente previo accertamento di un ragionevole interesse alla conoscenza, i dati personali, purché non "sensibili" secondo la definizione di cui all'art.22 della stessa legge, dei concessionari delle tombe, nonché l'ubicazione della sepoltura delle salme di cui si forniscano il nome ed il cognome e la data del decesso.

In relazione alla comunicazione dei dati "sensibili" a soggetti privati si applicheranno le norme vigenti in materia.

**Art. 75
Modalità istanza**

Ogni istanza rivolta ad ottenere servizi cimiteriali, ovvero provvedimenti della Civica Amministrazione nell'ambito disciplinato dal presente Regolamento, dovrà essere indirizzata al Sindaco ed essere in regola con le disposizioni in

materia di bollo. La stessa istanza dovrà contenere espressa manleva a favore della Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità. Colui o coloro che sottoscrivono l'istanza dovranno altresì dichiarare di avere la piena disponibilità del diritto che fanno valere, in proprio od in nome e per conto degli altri aventi diritto.

**Art. 76
Efficacia delle disposizioni del regolamento**

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia chiunque ritenga di potere vantare la titolarità di diritti d'uso di sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere il formale riconoscimento.

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942 n° 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemorabile, quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e successive modifiche e/o integrazioni.

**Art. 77
Entrata in vigore**

Il Presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni, che dovrà essere effettuata dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.

**TARIFFARIO ALLEGATO " A " AL
REGOLAMENTO DI POLIZIA
MORTUARIA**

1) Concessione sessantennale, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di suolo cimiteriale per la costruzione di sepolture private, a inumazione o tumulazione. €. 100,00 al mq.

2) Concessione trentennale, o rinnovo concessione, del diritto d'uso di loculi cimiteriali, costruiti dal comune:

- a) Loculi in prima fila €. 940,00
- b) Loculi in seconda e terza fila €. 1.125,00
- c) Loculi in quarta fila €. 625,00

3) Concessione annuale dei loculi cimiteriali pari ad 1/30 dei superiori importi per ogni anno.

4) Concessione trentennale di cellette per la tumulazione dei resti da esumazioni:

- a) Cellette in prima seconda e terza fila €. 190,00
- b) Cellette in quarta, quinta e sesta fila €. 225,00
- c) Cellette dalla settima fila in su €. 125,00.

5) Prolungamento della concessione del diritto d'uso fino al raggiungimento del trentesimo anno per i loculi e le cellette, per le concessioni fatte a viventi, 1/30 delle tariffe di cui sopra per ogni anno.

6) Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di parenti in linea collaterale o di affini del concessionario, di persone che siano state conviventi con il concessionario e di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario. €. 25,82 oltre il diritto di segreteria.

7) Provvedimento di presa d'atto di divisione di posti sulle concessioni cimiteriali tra le parti. €. 25,82 oltre i diritti di segreteria.

8) Autorizzazione amministrativa al deposito provvisorio di feretri. €. 25,82 oltre i diritti di segreteria.

9) Autorizzazione amministrativa per ingresso feretro al cimitero €. 25,82 oltre i diritti di segreteria.

10) Tumulazione in loculo comunale dato in concessione €. 80,00.

11) Esumazione straordinaria a richiesta di privati o per trasporto in altra sepoltura o nell'ossario comunale, escluso il feretro o la cassetta in lamiera zincata. €. 130,00

12) Estumulazione straordinaria a richiesta di privati per il trasporto in altra sepoltura, escluso il feretro. €. 110,00.